

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

(EX D. LGS. 231/2001)

PARTE SPECIALE (REATI PRESUPPOSTO)

21 dicembre 2016

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

Sede Legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. 010/550241 Fax 010/567046 E-mail ligurcapital@ligurcapital.it - www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 5.681.060 i.v.

Indice

Fattispecie di reato di riferimento	3
➤ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.):	3
➤ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):	4
➤ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):	4
➤ Truffa (art. 640 c.p.):	4
➤ Frode informatica (art. 640 ter c.p.):	5
➤ Concussione (art. 317 c.p.):	5
➤ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):	5
➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):	6
➤ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):	6
➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):	6
➤ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):	6
➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):	7
➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):	7
➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):	7
➤ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	8
➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):	8
➤ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 comma 1° c.c.):	9
➤ Impedito controllo (art. 2625 c.c.):	10
➤ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):	10
➤ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):	10
➤ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):	11
➤ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):	11
➤ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):	11
➤ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):	11
➤ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):	12
➤ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):	12
➤ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):	13
➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):	13
➤ Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):	13
➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):	14
➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):	14
➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):	14
➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):	15
➤ Ricettazione (art. 648 c.p.):	15
➤ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):	15
➤ Riciclaggio (art. 648-ter c.p.):	16
➤ Omicidio colposo (art. 589 c.p.):	16
➤ Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.):	16
➤ Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.):	17

Fattispecie di reato di riferimento

L'analisi dei rischi condotta al fine di costruire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, ha evidenziato che fattispecie di reato di rilievo nelle attività di LIGURCAPITAL sono i reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, solo fisiologicamente, i reati societari, i reati informatici e i reati di riciclaggio e ricettazione.

Anche in relazione ai reati societari sono stati previsti appositi sistemi di controllo interno volti a prevenire la commissione di reati.

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e ss. c.p.), i reati di market abuse, i reati contro l'industria e il commercio, i reati transnazionali ed i reati ambientali pur essendo previsti dal D. Lgs. 231/2001, non presentano particolari criticità in relazione all'attività svolta da LIGURCAPITAL.

Tali reati sono, peraltro, comunque presidiati attraverso le regole dettate dal Codice Etico, l'esercizio del potere sanzionatorio, l'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza e la formazione erogata al personale dipendente.

A maggior ragione non rilevanti si presentano le altre fattispecie individuate dalla citata normativa sulle base delle specifiche caratteristiche dell'oggetto sociale.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le fattispecie di rilievo sono di seguito riportate.

Reati in materia di acquisizione, impiego e gestione contributi pubblici:

➤ **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.):**

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):**

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)."

La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc .

Altri reati contro la Pubblica Amministrazione:

➤ **Truffa (art. 640 c.p.):**

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)."

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ **Frode informatica (art. 640 ter c.p.):**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51 a € 1.032 (...)."

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell'applicabilità del D. Lgs. 231/2001 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.):**

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione o la induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

➤ **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della Pubblica Amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa,
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):**

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni."

La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni."

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine indurre un'utilità di qualsiasi natura non necessariamente all'autore. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio e i privati che con essi concorrono.

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):**

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):**

“Chiunque è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza della violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

➤ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento.

Con riferimento ai reati societari le fattispecie di rilievo sono di seguito indicate.

➤ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma so-no irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione da-gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore genera-le e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."

➤ **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 comma 1° c.c.):**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dal-la legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censi-mento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per con-to di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano

una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):**

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):**

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):**

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sotto-scrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):**

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):**

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.(...)"

Con riferimento ai reati informatici le fattispecie di rilievo sono di seguito indicate.

➤ **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):**

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura aggiunto che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si configura quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si configura con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato si configura con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

➤ **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si configura con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):**

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione le fattispecie di rilievo sono di seguito indicate.

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.):**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Il reato si configura in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

➤ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si configura in capo a chiunque reimmettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

➤ **Riciclaggio (art. 648-ter c.p.):**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Con riferimento ai reati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro le fattispecie di rilievo sono di seguito indicate.

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.):**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Il reato si configura quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segue la morte di un lavoratore.

➤ **Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.):**

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si configura in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.):**

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

VIOLAZIONI TESTO UNICO LEGGE BANCARIA

➤ **Articolo 130 (Abusiva attività di raccolta del risparmio)**

Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 a euro 51.645.

➤ **Articolo 131 (Abusiva attività bancaria)**

Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 .

➤ **Articolo 132 (Abusiva attività finanziaria)**

Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329